

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "BROGNATURO NEL CUORE"

Statuto

Art. 1

- 1) Denominazione dell'associazione Volontaria: "Brognaturo nel cuore"
- 2) L'associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale, senza finalità commerciali, industriali, senza finalità di lucro, con durata illimitata nel tempo e non dipende da alcuna struttura o ente pubblico o privato.
- 3) L'attività dell'associazione ed i rapporti tra gli associati, sono regolati dalle norme del presente statuto in conformità con quanto previsto dal Codice Civile.
- 4) Al fine di svolgere le proprie attività, l'associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni e volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti. Agli stessi possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive ed effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa presentazione di idonea documentazione giustificativa.
- 5) L'associazione ha sede in Brognaturo (VV) via Annunziata, 24 la modifica della sede legale non comporta modifica statutaria.

Art. 2

Scopo dell'associazione

L'Associazione volontaria "Brognaturo nel cuore" persegue i seguenti scopi:

- a) svolgere attività che cercano di migliorare la qualità della vita della comunità mediante l'offerta di servizi culturali e ricreativi;
- b) offrire uno spazio dove sia possibile proporre le proprie idee ed esporre i propri lavori;
- c) creare nuove occasioni di incontri e discussioni;
- d) instaurare un positivo e produttivo rapporto con le istituzioni e con le associazioni del territorio;
- e) operare anche a livello provinciale, regionale, nazionale, internazionale, qualora si creino le condizioni operative di gestione di Convenzioni, per la fornitura dei servizi forniti dai propri associati;
- f) fruire, valorizzare e promuovere la conoscenza del patrimonio artistico culturale e ambientale, degli eventi e del patrimonio turistico;
- g) valorizzare e promuovere il territorio e la vocazione agricola, le attività agro-alimentari, i prodotti tipici della tradizione artigianale;
- h) promuovere incontri con gli emigrati e cercare di favorirne il rientro;
- i) ideare, progettare, organizzare, realizzare:
 - un sito internet;
 - eventuali pubblicazioni a carattere periodico o straordinario;
 - collaborazioni con altre associazioni nella realizzazione delle principali feste e manifestazioni del territorio;
 - ogni altra attività legata alla crescita e allo sviluppo di tutte le attività del territorio;
 - stimolare ed intrattenere legami di amicizia e fraternità tra gli emigrati, i loro figli, i loro discendenti che si trovano all'estero ed il loro paese di origine.

Art. 3

Requisiti di ammissione

L'Associazione volontaria "Brognaturo nel cuore" è aperta a tutti coloro che sono interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. Il numero degli aderenti è illimitato.

Art.4

Risorse economiche

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) contributi degli aderenti;
- b) contributi privati;
- e) contributi dello stato, di enti e da istituzioni pubbliche per il sostegno di attività o progetti;
- d) donazioni o lasciti testamentari;
- e) rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive purché marginali ai sensi delle leggi fiscali;
- g) beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- h) ogni altra entrata che concorra ad incrementare Fattivo sociale, purché consentita dalle norme vigenti.

L'anno finanziario dell'Associazione inizierà il primo di gennaio e terminerà il trentuno di dicembre di ogni anno.

Il Comitato Direttivo redige il bilancio preventivo dell'Associazione entro il 30 marzo di ogni Anno. Il bilancio consuntivo dovrà, invece essere predisposto entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

I bilanci devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro i quindici giorni precedenti alla loro approvazione, per poter essere consultati da ogni associato.

Art. 5

Criteria di ammissione e di esclusione dei soci

- 1) l'ammissione a socio, deliberata dal Comitato direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati.
- 2) Il comitato direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.
- 3) La qualità di socio si perde:
 - a) per recesso;
 - b) per mancato versamento della quota associativa entro sei mesi dal termine prefissato;
 - c) per comportamento contrastante gli scopi dell'associazione;
 - d) per condanne penali, comminate dalla autorità giudiziaria;
 - e) per morte.
- 4) L'esclusione del socio è deliberata dal Comitato Direttivo con provvedimento motivato e comunicato all'interessato. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione il destinatario del provvedimento, può ricorrere all'Assemblea che decide in via definitiva con il metodo del contraddittorio.

Il socio deceduto, receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 6

Diritti e doveri degli associati

- 1) i soci sono obbligati:
 - a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

- b) a mantenere un comportamento degno nei confronti dell'associazione;
- c) a versare la quota associativa;
- d) a prestare la propria opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontanea e gratuita.

2) i soci hanno diritto:

- a) partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- e) ad accedere alle cariche associative;
- d) a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

Art. 7

Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice-Presidente;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutte le cariche sono elettive e gratuite.

Art. 8

Assemblea di soci

- 1) è composta da tutti gli aderenti all'Associazione;
- 2) è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza dal Vice-Presidente;
- 3) deve essere convocata dal Presidente almeno due volte all'anno, per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, o qualora ne facciano richiesta almeno un decimo degli aderenti. L'Assemblea può essere convocata dal Presidente ogni qual volta lo ritenga opportuno.
- 4) viene convocata mediante comunicazione scritta, via e-mail o telefonicamente ai singoli soci almeno dieci giorni prima della data fissata per l'assemblea. La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione e degli argomenti trattati.
- 5) delibera, salvo quanto previsto per lo scioglimento della stessa o, per le modifiche allo Statuto, a maggioranza dei voti dei soci presenti, di persona o per delega, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
- 6) Gli aderenti possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Ciascun aderente può presentare al massimo una sola delega;
- 7) delle riunioni è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che deve essere conservato presso la sede dell'Associazione in libera visione a tutti i soci.

Art. 9

L'Assemblea ordinaria

- 1) è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, della metà più uno degli aderenti, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti;
- 2) determina il numero ed elegge i componenti del Consiglio Direttivo;

- 3) elegge il Collegio dei revisori dei Conti;
- 4) discute e approva il bilancio preventivo ed il consuntivo;
- 5) approva gli indirizzi generali ed i programmi dell'Associazione predisposti dal Consiglio Direttivo;
- 6) discute ed approva gli eventuali regolamenti attuativi che disciplinano la vita dell'Associazione.

Art. 10

L'Assemblea straordinaria

- 1) è regolarmente costituita con la presenza di almeno 2/3 degli aderenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti, salvo quanto previsto in caso di scioglimento dell'Associazione;
- 2) modifica lo Statuto dell'Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno 1/3 degli aderenti;
- 3) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Art. 11

Il Consiglio Direttivo

- 1) è composto da sette componenti, eletti dall'Assemblea ordinaria tra gli aderenti, per la durata di tre anni, con possibilità di essere rieletti;
- 2) nomina al suo interno il Presidente dell'Associazione, il Vice-Presidente ed il Segretario;
- 3) si riunisce almeno cinque volte l'anno su convocazione del Presidente o quando ne facciano richiesta almeno 1/3 dei suoi componenti. Le deliberazioni del Consiglio per essere valide devono essere prese con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti ed a maggioranza dei voti validamente espressi; le sedute sono, in ogni caso valide, anche in assenza di convocazione, ove siano presenti tutti i componenti del direttivo;
- 4) ha i seguenti compiti:
 - a) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
 - b) predisporre il programma annuale delle attività dell'Associazione da sottoporre all'Assemblea ordinaria unitamente al bilancio preventivo;
 - c) determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea ordinaria, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - d) accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti;
 - e) deliberare secondo quanto dispone l'art. cinque del presente Statuto, l'esclusione del socio;
 - f) ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza.
- 5) in caso di cessazione dalla carica di uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla loro surrogazione nominando i primi non eletti, secondo i voti ottenuti in Assemblea. Nel caso di cessazione di più della metà dei consiglieri, il Presidente deve convocare l'Assemblea ordinaria per la rielezione dell'intero Consiglio Direttivo.

Art. 12

Il Presidente dell'Associazione:

- 1) è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri a maggioranza dei voti;
- 2) presiede l'Assemblea ordinaria e straordinaria e lo stesso Consiglio Direttivo;

- 3) dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa dalla stessa per scadenza del mandato; per dimissione volontarie, o, per eventuale revoca decisa dall'Assemblea ordinaria;
- 4) rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; |
- 5) svolge ordinaria amministrazione sulla base delle direttive impartite dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, in caso di necessità ed urgenza può compiere atti di straordinaria amministrazione che devono essere ratificati dal Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva. Il Presidente riferisce al Consiglio direttivo in merito all'attività compiuta.
- 6) Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione, ogni qualvolta, questi sia impossibilitato all'esercizio delle sue funzioni.

Art. 13

Il Collegio dei Revisori dei Conti

- 1) E' nominato dall'Assemblea ordinaria. Compito dello stesso è verificare la regolarità contabile delle spese e delle entrate, la tenuta dei libri dell'Associazione, di verificare il bilancio per poi riferire in sede di approvazione;
- 2) è composto da tre membri;
- 3) durano in carica tre anni e sono rieleggibili;
- 4) l'incarico è incompatibile con quello di componente il Consiglio Direttivo;
- 5) nomina al proprio interno un Presidente.

Art. 14

Lo scioglimento dell'Associazione e' deliberato dall'Assemblea ordinaria con il voto favorevole dei 2/3 dei soci. Il patrimonio residuo dell'Associazione deve essere devoluto ad altra associazione con scopi sociali

Art. 15

Disciplina residuale

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge vigenti i materia.